

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 761)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1964 (V. Stampato n. 446)*

**d'iniziativa dei deputati CODIGNOLA e FUSARO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 settembre 1964*

Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica, e delle scuole secondarie di primo grado, è di 18 ore settimanali d'insegnamento e di 6 ore settimanali di preparazione.

Le ore eccedenti l'orario d'obbligo vengono retribuite in diciottesimi secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617.

### Art. 2.

A partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commer-

ciali; di materie tecniche industriali; di materie tecniche agrarie; di materie tecniche marinare; di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale; di stenografia; di dattilografia; di calligrafia; di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella scuola secondaria di avviamento professionale, nonchè le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e di applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano insegnato nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;

b) abbiano esercitato l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

c) abbiano l'abilitazione se richiesta, o una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2<sup>a</sup>;

d) non esercitino altra attività professionale.

### Art. 3.

La nomina, di cui al precedente articolo, viene effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili nel triennio dal 1964-65 al 1966-67.

Qualora malgrado la nomina, di cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti, aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di con-

cetto presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, sempre per un triennio, fino ad un limite massimo di 1.260 unità in eccedenza agli organici a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1.260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66.

Art. 4.

Il servizio prestato ai sensi degli articoli 2 e 3 è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonchè la ripartizione dei posti in soprannumero, previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi.

Art. 6.

Per la durata di applicazione della presente legge sono sospese le nuove assunzioni di personale non di ruolo della segreteria degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in lire 2.041.400.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 8.407.000.000 per l'esercizio 1965 si provvede con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate dipendenti dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.